



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME
DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Valle Aosta	Legge n. 35 del 22/12/2021	BUR n°67 del 30/12/2021
ID:16214	Proposta DAR: Rinuncia parziale	(Scadenza 28/02/2022)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali.

Nella seduta del 24 febbraio 2022, il CdM aveva impugnato la legge Valle d'Aosta n. 35/2021 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024) su parere del Ministro per la pubblica amministrazione in quanto tale legge introduceva – inter alia – l'art. 18 il quale, in via sperimentale per il triennio 2022/2024, prevedeva un'indennità di attrattività regionale per il personale della dirigenza medica e il personale infermieristico, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con l'Azienda USL della Valle d'Aosta. Tale indennità integrava, a partire dal 1 gennaio 2022, il trattamento economico nella misura mensile determinata, rispettivamente, in euro 800 e 350 lordo busta. La misura interveniva nelle more della contrattazione integrativa aziendale che, come specificamente disposto dal comma 2 dell'art. 18, avrebbe dovuto mantenere fermi gli importi fissati a prescindere dalle funzioni svolte dai beneficiari.

L'indennità era stata introdotta per garantire l'erogazione dei LEA, in via sperimentale, per il triennio 2022/2024, a favore del personale sanitario medico e infermieristico operante nel territorio, fissandone altresì gli importi pro-capite mensili, determinati rispettivamente, come detto sopra, in euro 800 e 350 lordo busta. Tale indennità non era quindi connessa alla situazione contingente ed eccezionale dell'emergenza sanitaria e dunque non poteva essere ricondotta a misure organizzative, ma si presentava come misura introdotta per essere potenzialmente destinata a diventare "strutturale", in base agli effetti che, nel periodo 2022/2024, avrebbe avuto nel rimpinguare l'organico del personale sanitario nel territorio.

Infatti, il comma 4 dell'art. 18 stabiliva che - al termine di ciascun anno del triennio 2022/2024 - l'assessore regionale competente in materia di sanità, sulla base delle informazioni e dei dati trasmessi dall'Azienda USL, avrebbe informato la Giunta e la commissione consiliare competente degli effetti derivanti dall'applicazione della misura sul Sistema sanitario regionale, per valutarne l'efficacia e assumere le conseguenti determinazioni in ordine alla conferma o modifica.

Tale misura era stata impugnata in quanto contrastava con gli artt. 40 e 45 del D.lgs. n. 165/2001, dal momento che derogava alla contrattazione collettiva, sostituendosi totalmente a tale principio nella determinazione del trattamento economico di una circostanziata categoria di personale pubblico.

Da ultimo, la legge Valle d'Aosta n. 22/2022 ha modificato la precedente n. 35/2021 allo scopo di superare le censure di incostituzionalità che hanno motivato l'impugnazione di questa con riferimento all'indennità di attrattività regionale, di cui all'art. 18.

In particolare, la legge n. 22/2022 ha lo scopo dichiarato di fronteggiare, nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, gli impatti dell'emergenza epidemiologica sull'organizzazione del Servizio sanitario regionale, sopperendo alla carenza, aggravatasi durante il periodo pandemico, di personale sanitario indispensabile ad assicurare le prestazioni sanitarie e le attività previste dai LEA.

Mentre l'art. 3 comma 2 della legge n. 22/2022 abroga l'art. 18 della legge n. 35/2021, l'art. 2 della stessa legge n. 22/2022 prevede - limitatamente al triennio 2022/2024 - un'indennità sanitaria temporanea attribuita al personale della dirigenza medica e al personale infermieristico, titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con l'Azienda USL della Valle d'Aosta, che integra il trattamento economico nella misura mensile determinata in sede di contrattazione integrativa aziendale, da avviare entro 30gg dall'entrata in vigore della legge medesima. Nelle more della contrattazione, l'integrazione è riconosciuta nella misura mensile determinata, per il personale della dirigenza medica, in euro 800 lordo busta e, per il personale infermieristico, in euro 350 lordo busta.

Interpellato al riguardo, l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha preso atto delle modifiche apportate alla legge regionale n. 35/2021 (abrogazione della norma impugnata e previsione, in sostituzione, di una "indennità sanitaria temporanea"), ritenendo possibile la rinuncia parziale al ricorso avverso l'art. 18.

Circa la mancata applicazione medio tempore della normativa impugnata, la stessa legge, all'art. 2 comma 3, prevede che gli eventuali trattamenti economici più favorevoli in godimento per effetto di quanto disposto dall'art. 18 della legge n. 35/2021, sono riassorbiti con i modi e le misure stabilite in sede di contrattazione integrativa aziendale. In particolare, interpellati in merito, i

competenti Uffici regionali hanno precisato che l'art. 2, comma 1 della legge in esame, ha previsto - per il solo triennio 2022/2024 - un'indennità sanitaria temporanea per il personale della dirigenza medica e il personale infermieristico titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con l'Azienda USL della Valle d'Aosta, a integrazione del trattamento economico nella misura mensile determinata in sede di contrattazione integrativa aziendale, da avviare entro 30gg dall'entrata in vigore della legge. Detta ultima disposizione acceleratoria, valorizzando il ruolo della contrattazione quale unica fonte del trattamento economico, attribuisce carattere temporaneo e recessivo alla disposizione prevista dall'art. 2, comma 2, che fissa temporaneamente, nelle more della contrattazione, l'indennità in misura mensile. Del pari finalizzata a valorizzare il ruolo della contrattazione è la disposizione contenuta nell'art. 2, comma 3, secondo cui gli eventuali trattamenti economici più favorevoli in godimento per effetto del comma 2 sono riassorbiti con le modalità e nelle misure stabilite in sede di contrattazione integrativa aziendale di cui al comma 1. Il medesimo meccanismo di riassorbimento è previsto dall'art. 2, comma 3 anche con riferimento agli eventuali trattamenti economici più favorevoli in godimento anche per il periodo di efficacia della indennità prevista dall'art. 18 della legge n. 35/2021, connotando perciò come provvisoria e recessiva, rispetto a quanto stabilito in sede di contrattazione, la determinazione dell'indennità transitoriamente prevista dalla legge n. 35/2021 ed eventualmente erogata.

Conclusivamente, si ritiene possibile procedere alla rinuncia parziale avverso l'art. 18 della legge Valle d'Aosta n. 35/2021. Permane l'interesse al ricorso avverso l'art. 5, commi 9 e 10 della medesima legge, già impugnati dal CdM nella seduta del 24 febbraio 2022 sopracitata.